

Oggetto: Credit Com Liguria - Società cooperativa di garanzia collettiva di fidi (C.F. 00764220091) – provvedimento sanzionatorio

Visto il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. “Testo Unico Bancario” o “T.u.b.”);

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2015, n. 228 recante “*Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e relativi criteri*”;

vista la circolare n. 2/2021 adottata dall'Organismo Confidi Minori in materia di *Procedimenti sanzionatori*;

considerato che, anche in seguito ad accertamento ispettivo del 16 dicembre 2021, disposto dall'Organismo ai sensi dell' art. 112-*bis*, comma 3 T.u.b., l'Organismo ha accertato nei confronti del confidi Credit Com Liguria (C.F. 00764220091), con sede legale in Genova (GE), via Fieschi, n. 3/15 ed iscritto nell'Elenco di cui all'art. 112 T.u.b., al numero 132, la violazione di disposizioni che ne regolano l'attività, sia per la reiterata non ottemperanza, da parte del confidi, agli obblighi informativi stabiliti dalla circolare n. 1/2021, adottata dall'Organismo in attuazione degli articoli 11 e 15, comma 2 del d.M. n. 228/2015, sia per il mancato pagamento del contributo da esso dovuto all'Organismo ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 2 T.u.b.

In particolare l'Organismo ha accertato:

- la violazione del par. 5.1 della circolare OCM n. 1/2021, secondo il quale i confidi iscritti sono tenuti a trasmettere, tra l'altro, all'Organismo, con cadenza periodica tutte le informazioni indicate al par. 5.3, con riferimento al bilancio, e le specifiche informazioni richieste ai sensi del paragrafo 5.4, assicurando la dovuta qualità e tempestività dei dati trasmessi. Il confidi non ha infatti trasmesso informazioni e documenti necessari per le attività di controllo e verifica dei dati di bilancio per le annualità 2020 e 2021, nonostante ripetute richieste e solleciti da parte dell'Organismo nel corso di un anno, a far data dal 25 maggio 2021 fino al 25 maggio 2022. In particolare il confidi non ha trasmesso le informazioni richieste per il 2021, mentre per quanto riguarda l'esercizio 2020 ha fornito solo una parte dei numerosi dati e documenti specificamente richiesti dall'OCM e, con estremo ritardo, il fascicolo di bilancio completo;

Il confidi non ha nemmeno reso disponibile tutta la documentazione richiesta in corso di ispezione con riferimento ai dati contabili degli esercizi 2020 e 2021, né vi ha provveduto successivamente, in seguito ad ulteriore espressa richiesta dell'OCM

in data 29 giugno u.s., con ciò ostacolando l'attività di verifica dell'Organismo, ai sensi e per gli effetti della circolare OCM n. 2/2021, par. 3.1.;

- la mancata corresponsione del contributo dovuto all'Organismo, ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 2 T.u.b., per le annualità 2021 e 2022, il cui importo è stato comunicato e richiesto in pagamento dall'Organismo ai confidi in diverse occasioni, anche invitando lo stesso confidi ad indicare una eventuale diversa consistenza dell'importo delle garanzie alla base del calcolo del medesimo contributo, ai fini di una possibile rideterminazione di esso.

Considerato che le suddette violazioni sono state contestate dall'Organismo ai confidi Credit Com Liguria, ai sensi dell'art. 145-*bis* T.u.b. e del par. 3.2.1 della circolare OCM n. 2/2021, con atto notificato alla medesima a mezzo PEC del 4 agosto 2022, al quale si fa rinvio ad integrazione della motivazione del presente atto, costituendone altresì presupposto;

considerato che entro il termine di 45 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, ai sensi della circolare n. 2/2021, par. 3.2.2, il confidi Credit Com Liguria non ha presentato controdeduzioni né formulato altre richieste all'Organismo in ordine all'oggetto della contestazione;

vista la conseguente proposta di irrogazione della sanzione nei confronti del confidi Credit Com Liguria tramessa al Consiglio di gestione in data 6 ottobre 2022 dal responsabile del procedimento sanzionatorio, all'esito della relativa istruttoria condotta dall'Ufficio Verifiche dell'Organismo in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

esaminati gli atti del procedimento e considerato che ai sensi dell'articolo 112 bis, quarto comma, lettera c) T.u.b. e delle relative norme attuative (art. 17 d.M. n. 228/2015, circolare OCM n. 2/2021, par. 4.4, il mancato pagamento del contributo dovuto all'Organismo entro il termine massimo comunicato dallo stesso Organismo, costituisce causa di cancellazione dall'Elenco;

ritenuto altresì che sussista il requisito della gravità delle violazioni contestate ai confidi Credit Com Liguria, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. b) del d.M. n. 228/2015, in relazione alla reiterata violazione degli obblighi informativi e di collaborazione nei confronti dell'Organismo, a fronte di plurime e circostanziate richieste ed indicazioni da parte di esso, tale da non consentire, di fatto, all'OCM di svolgere i compiti di vigilanza ad esso attribuiti per legge;

riscontrata, quindi, la sussistenza degli estremi per disporre il provvedimento sanzionatorio della cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 5 T.u.b. e dell'art. 17, commi 1 e 3 d.M. n. 228/2015,



il Consiglio di Gestione dispone

la cancellazione dall' Elenco di cui all'art. 112 T.u.b. del confidi Credit Com Liguria.

Ai sensi dell'art. 145-*bis*, comma 2 T.u.b, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nei termini e con le modalità previsti dal codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Roma, lì 14 ottobre 2022

il Presidente dell'Organismo

Prof. Mario Comana